

Roma 1 novembre 2014

NOTA SUL REGOLAMENTO SPAGNOLO SULLE COSTE N. 876 DEL 10 OTTOBRE 2014 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 2 DEL 30 MAGGIO 2013

Nella riunione con i sottosegretari Francesca Barracciu e Sandro Gozi tenutasi a Roma il 28 ottobre u.s. abbiamo segnalato ancora una volta (come già facciamo da alcuni anni) la nuova legislazione spagnola adottata sulla regolamentazione delle coste a conforto della nostra richiesta di una diversa scadenza delle concessioni demaniali italiane turistico-ricreative pari ad almeno trenta anni.

Di fronte alle perplessità dei nostri interlocutori sull'effettiva vigenza di una proroga fino a 75 anni delle concessioni demaniali marittime in Spagna, abbiamo insistito che la stessa era stata ribadita anche recentemente.

Per una migliore conoscenza di questa circostanza si evidenzia che:

- a) **l'articolo secondo della legge spagnola n. 2, del 30 maggio 2013** stabilisce la proroga della durata delle concessioni in essere a 75 anni;
- b) **gli artt. 131 e segg. del Regolamento attuativo n. 876, del 10 ottobre 2014**, ribadiscono siffatta scadenza;
- c) **i successivi artt. 172 e segg. precisano siffatta proroga quale disciplina transitoria nel passaggio dalla vecchia legge n. 22, del 28 luglio 1988, alla nuova n. 2/2013.**

Giova sottolineare che nella presentazione della nuova disciplina lo Stato spagnolo richiama la necessità di emanare una normativa più adeguata e moderna nella tutela della costa e, nel contempo, tesa a salvaguardare la certezza del diritto degli attuali concessionari.

A quest'ultimo proposito si fa notare che la questione affrontata nei due Paesi europei è la stessa, ancorché la problematica in Spagna sia diversa dalla nostra solo perché il pregiudizio al diritto di proprietà deriva, non dall'applicazione dei principi di concorrenza, ma dall'incertezza sulla linea di costa derivante dalla legge n. 22, del 28 luglio 1988.

Infatti, mentre **in Spagna** si cerca di **conciliare la tutela ambientale con il diritto di proprietà degli immobili** che rischia di essere pregiudicato da una diversa conformazione della linea demaniale, **in Italia** si tratta di **bilanciare il principio di concorrenza con quello di proprietà delle aziende** sorte sulla base di una disciplina previgente che assicurava la durata a tempo indeterminato delle stesse.

Questo precedente, che per noi non costituisce alcuna novità essendo patrimonio argomentativo da tempo acquisito, conferma ulteriormente la giustezza della nostra rivendicazione volta ad ottenere una diversa durata delle concessioni demaniali turistico-ricreative (ribadita, da

ultimo, nella riunione del Consiglio Direttivo SIB tenutosi a Rimini il 24 ottobre scorso approvata dalla categoria nell'Assemblea del giorno dopo) quale soluzione possibile e praticabile al problema del venir meno del rinnovo automatico e, perciò, come regime transitorio tra il vecchio ed il nuovo sistema di regolamentazione dei titoli concessori italiani.